



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO
“NORME CONCERNENTI
L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA COMUNALE “**

Adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 26.04.2004

ART.1

1. Gli appartenenti alla Polizia Comunale ai quali è conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in via continuativa.

ART. 2

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Comunale, e del relativo munizionamento.
2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con minimo di un'arma.

ART. 3

1. Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni altra modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicate al Prefetto.

ART. 4

1. L'arma in dotazione agli appartenenti alla Polizia Comunale di cui all'art. 1 è una pistola semiautomatica di calibro consentito dalla vigente legge, iscritta al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18.04.75 n. 110 e successive modifiche.
2. E' prevista inoltre la dotazione di n. 2 sciabole, per soli servizi di guardia d'onore, in occasione di feste, funzioni pubbliche e per i servizi di rappresentanza su indicazione del Sindaco.

ART. 5

1. I servizi, che debbono, secondo le indicazioni dell'art. 6 D.M.I. 04.03.87 n. 145, essere svolti con personale dotato d'arma, assegnata in via continuativa sono i seguenti:
 - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli Uffici del Corpo e degli immobili comunali;
 - servizi diurni e notturni di vigilanza e prevenzione delle attività criminose;
 - tutti i servizi esterni comunque effettuati siano essi automontati, motomontati, ciclomotati o appiedati;
 - servizi di pronto soccorso;
 - servizi di ausilio alle operazioni della protezione civile;
 - servizi di scorta, compresa la scorta d'onore al gonfalone della Città;
2. Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo continuativo, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio.
3. Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma via continuativa.

ART.6

1. Per le modalità del porto dell'arma e della sua custodia valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno del 04.03.87, n. 145, e 18.04.75, n.110 e successive modifiche.

ART.7

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito del territorio del Comune per soccorso o in supporto o in sostituzione ad altri organi di Polizia, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi intercorsi fra le amministrazioni interessate.
2. Dei contingenti che effettuano servizio con armi, fuori dal territorio comunale deve essere data comunicazione da parte del Sindaco ai Prefetti competenti per territorio.

ART. 8

1. Agli addetti alla Polizia Comunale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.
2. Agli addetti alla Polizia Comunale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, sempre però nell'ambito del territorio del Comune in cui prestano servizio.

ART. 9

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 04.03.87, n.145 della legge 28.05.81, n.286 del D.M.I. 18.08.89, n.341.
2. Le spese sostenute per l'addestramento degli appartenenti al Corpo, il noleggio della linea di tiro, l'acquisto delle cartucce e l'assistenza dei commissari del Tiro a Segno Nazionale, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio Comunale.

ART. 10

1. Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e/o munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III D.M.I. 04.03.87, n. 145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre a custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in siti facilmente raggiungibili.
2. Nei locali Comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

Riferimento articolo 4

Art. 7 Legge 18.04.75 n. 110

E' istituito presso il Ministero dell'Interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva.

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

Omissis.....

Riferimento articolo 5

Art. 6 D.M.I. 04.03.87, n.145

Il Regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

- a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;*
- b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.*

Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare con sé.

Riferimento articolo 6

Modalità porto armi art. 5 D.M. 04.03.87 n. 145

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Modalità custodia armi art. 20 Legge 18.04.75 n. 110

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Omissis.....

Riferimento articolo 9

Capo IV D.M.I. 04.03.87 n. 145

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Omissis.....

Art. 1 Legge 28.05.81 N. 286

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

Omissis.....

Art. 1 D.M. 18.08.89N. 341

Ritenuto di dover modificare l'art. 19 del regolamento di cui al D.M. 04.03.87 n. 145, dettando una nuova disciplina del porto d'armi per gli addetti alla polizia municipale allorché debbano recarsi a poligoni di tiro a segno fuori dal comune ove prestano servizio.

Riferimento articolo 10

Capo III D.M. 04.03.87 n. 145 (art.10 comma *)

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento dall'amministrazione, o dal prefetto.